

N. R.G. 2017/11078



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 29.6.2017

DA

xxxxxxx, n. il xxxxxxxxxxxxxxxx in Nigeria (avv. M. Stigliano)

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

A scioglimento della riserva che precede, e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso del 29.06.2017, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale notificatole il 20.6.2017 recante il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della



nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d. lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (ex multis, Cass. n.26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).



Venendo alle risultanze di causa, la ricorrente, sposata con tre figli, di mestiere contadina, ha esposto alla Commissione di essere nata a Enya vicino a Benin City, nell'Edo State, e di essere fuggita dal proprio Paese su consiglio del fratello perché, sia pure involontariamente e con una spinta, nel corso di un litigio, aveva “ucciso il marito” che era tornato a casa (anche quel 9.8.2015, come tante altre volte) ubriaco.

Ha precisato di essere salita su un veicolo che la portò in un'altra città, non ricorda neppure quale, e poi di essere partita di nuovo verso il Niger e la Libia, dove restò per dieci mesi con un uomo bianco che la portò a casa sua: pur non conoscendolo, ella soggiunge, l'uomo bianco “tutte le notti voleva dormire con me”. Poi, ha proseguito sempre la ricorrente, “un giorno dissi di no all'uomo bianco che “mi bendò e mi portò con le mani e le gambe legate in mare, era il 26 maggio”; la ricorrente rammenta che si trovò poi in mare su una barca.

Ha infine affermato di temere, in caso di rientro in Patria, di essere uccisa.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, il racconto reso dalla ricorrente, pur presentando delle incongruenze, appare nel complesso credibile e comunque si deve ritenere che la stessa abbia compiuto, pur in una condizione di esasperata emotività (di cui dà conto il verbale con le locuzioni: “la richiedente piange...si cerca di tranquillizzare la richiedente”), ogni ragionevole sforzo per circostanziarlo (art. 3 co. 5 lett. b), d. lgs. n. 251/2007).

La ricorrente rievoca anche un trascorso di liti con il marito, fino al momento del decesso di lui, circostanza di cui la ricorrente si incolpa (tanto da temere il rientro) e che s'appalesa nel complesso plausibile, altrimenti non si spiegherebbe l'abbandono in Patria da parte della ricorrente dei due figli, di 11 e 16 anni, i quali attualmente starebbero con i nonni paterni.

Rebus sic stantibus, mette conto sottolineare che il sistema penale nigeriano punisce con la pena di morte l'omicidio, si noti: senza distinguere tra omicidio doloso o colposo (cfr. report Easo giugno 2017- Nigeria, secondo cui <<l'UK Home Office ha segnalato, nel 2016, che la pena di morte potrebbe essere inflitta in caso di diversi reati, tra cui omicidio e rapina a mano armata. In una relazione del 2008, AI ha riferito che è obbligatorio punire i reati con la condanna a morte nelle seguenti situazioni: «... tradimento, omicidio, assassinio e **omicidio colposo sono punibili con la morte...>>**), e ciò lascia agevolmente intendere che anche la commissione di quel reato comune (id est, omicidio colposo) potrebbe comportare l'irrogazione, dunque, di sanzioni <<sproportionate e inumane>> secondo l'ordinamento italiano, in tal guisa legittimando l'applicazione della protezione sussidiaria.

Si richiama, a riguardo, anche la Cass. n. 14700/2017, dove si ribadisce, proprio in riferimento alla Nigeria, l'obbligo del giudice di attivarsi, ex art. 8 co. 3 d.lgs. n. 25/08 per acquisire informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune (v. altresì sul punto Cass. n. 2830/2015).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e in assenza di una delle ragioni di persecuzione che legittimino il riconoscimento dello *status* di rifugiata, va –conclusivamente– riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria (cfr. artt. 5 lett. c) e 14 lett. a), b) d.lgs. 251/2007).



L'obiettivo incertezza della condizione di vita della ricorrente nel proprio paese d'origine, abbinabile in quanto tale di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta dall'Ordine degli avvocati e, tuttavia, non riproposta ex art. 126 co. 3 T.U. spese di giustizia.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria;
- 2) spese compensate.

Bari, 10.10.2017.

Il Giudice
dott. Salvatore Casciaro

